



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, con il quale il Prof. Ferruccio Fazio è stato nominato Ministro della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'art. 29, commi 1, 2 e 2-bis, che prevedono, rispettivamente: la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilità di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 9, che ha previsto che gli organismi di cui al medesimo decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010 e che, tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

VISTO l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ed in particolare il comma 2, secondo il quale "nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1": a) la proroga è

concessa per un periodo non superiore a due anni; *b*) in sede di concessione della proroga vanno, inoltre, previsti ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

VISTA la propria relazione in data 20 maggio 2010 sull'attività svolta, tra gli altri organismi, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), per il quale si è valutata positivamente la perdurante utilità e se ne è proposta la proroga;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale: "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, recante "Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 227 del 28 settembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 18, foglio n. 234, con il quale è stato prorogato per un biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, tra gli altri organismi, il Centro nazionale prevenzione e controllo malattie - CCM;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a*) che ha istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2008 recante "Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 245 del 18 ottobre 2008, con il quale si è provveduto ad una revisione della disciplina sull'organizzazione, sui compiti e sull'attività del CCM;

VISTO l'articolo 9 del citato decreto ministeriale 18 settembre 2008 il quale prevede, al comma 1, che "gli organi del CCM sono il Comitato strategico, il Comitato scientifico permanente ed il Direttore operativo" ed, al comma 2, che "i componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati";

VISTO l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 18 settembre 2008 con il quale sono disciplinati la composizione ed i compiti del Comitato strategico;

CONSIDERATO, in particolare, che il Comitato strategico è presieduto dal Ministro ed è costituito, oltre che dai Capi Dipartimento del Ministero della salute e dal Direttore operativo del CCM, dal coordinatore degli assessori regionali alla sanità, da altri due assessori regionali alla sanità designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal

Presidente dell'Istituto superiore di sanità, dal Presidente del Consiglio superiore di sanità, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile nonché da due esperti designati dal Ministro della salute;

RITENUTO di ricostituire, nell'ambito del predetto Centro nazionale prevenzione e controllo malattie – CCM, il Comitato strategico in base alla composizione prevista dall'art. 10 del sopracitato decreto ministeriale 18 settembre 2008;

VISTA la nota prot. n. 1085/DES-21SAN-22SAN-15SAN del 22 novembre 2010 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha reso, tra le altre, le proprie designazioni in seno al Comitato strategico;

VISTA la nota prot. n. DPC/EME/0004145 del 18 gennaio 2011 con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha reso la propria designazione in seno al Comitato strategico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 settembre 2008 il quale prevede che il CCM sia incardinato presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria e che l'Ufficio I della predetta Direzione generale assicuri le funzioni di segreteria del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente;

DECRETA

Art. 1 Composizione

1. Il Comitato strategico di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 18 settembre 2008, di seguito "Comitato", è ricostituito in base alla composizione dell'art. 10 del medesimo decreto.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ovvero dal Sottosegretario delegato ed è composto da:
 - a) Sig. Luca COLETTI, Assessore alla sanità della regione Veneto, Coordinatore degli assessori regionali alla sanità, con funzioni di vicepresidente;
 - b) Dott.ssa Daniela SCARAMUCCIA, Assessore alla sanità della regione Toscana, designata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) Dott. Carlo LUSENTI, Assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) Dott. Filippo PALUMBO, Capo del Dipartimento della qualità;
 - e) Dott. Romano MARABELLI, Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
 - f) Dott. Fabrizio OLEARI, Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione e Direttore operativo del CCM;
 - g) Ing. Fabrizio CURCIO, rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
 - h) Prof. Enrico GARACI, Presidente dell'Istituto superiore di sanità e Presidente del Consiglio superiore di sanità;
 - i) Dott. Marco Fabio SARTORI, Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - j) Prof. Giovanni SIMONETTI, direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini e radiologia interventistica, Azienda ospedaliera universitaria – Policlinico universitario "Tor Vergata" di Roma, in qualità di esperto;

- k) Prof. Antonio SCALA, Ordinario di chimica e propedeutica biochimica, Facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Milano, in qualità di esperto.
3. I componenti di cui al comma 2, ove impossibilitati a partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti previa delega scritta.
 4. Il Ministro della salute o il Sottosegretario delegato può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato i Direttori generali e/o gli esperti competenti per la materia trattata.

Art. 2 **Segreteria**

1. L'attività di segreteria amministrativa del Comitato è svolta dal Dott. Pier Luigi Rosi, collaboratore amministrativo in servizio presso l'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria e dalla Dott.ssa Sonia Mele, operatore tecnico in servizio presso l'Ufficio I del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione.
2. Il trattamento di missione dei componenti del Comitato è gestito dall'Ufficio I della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 3 **Durata**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 settembre 2008 il Comitato dura in carica fino al 21 luglio 2012, salvo conferma del CCM a seguito di proroga biennale ai sensi dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e dell'art. 68, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito in legge.
2. Tre mesi prima della scadenza del suddetto termine il CCM presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

Art. 4 **Disposizioni finanziarie**

1. La partecipazione al Comitato è onorifica. Per la partecipazione alle riunioni non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove spettante; per le riunioni va preferibilmente privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento dei componenti e degli esperti estranei alle Amministrazioni dello Stato è equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle stesse.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in € 6.000,00 per l'anno 2011, graverà sul capitolo di spesa n. 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2011 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, li 04 MAR. 2011

IL MINISTRO
